

REPUBBLICA ITALIANA

N.1551/04 REG.DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 3437 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta
ha pronunciato la seguente

ANNO 2003

DECISIONE

Sul ricorso n. 3437/2003 R.G. proposto dalla ditta Leadri s.r.l., in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dall'Avv. Pietro Quinto, ed elettivamente domiciliata in
Roma, Via Lungotevere Flaminio n. 46, presso lo studio Grez;

CONTRO

- Comune di Campi Salentina, non costituito;

e nei confronti di

- Alpes Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Salvatore Di Mattia e
Paolo Del Din, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di
questi ultimi, in Roma, Via Federico Confalonieri n. 5;

nonchè

- ATI Co.Gene Costruzioni Generali s.r.l., in persona del legale
rappresentante p.t., non costituita;

- ATI Nicola Dalloiso e C. s.a.s., in persona del legale
rappresentante p.t., non costituita;

- Comune di Campi Salentina, in persona del legale
rappresentante pro-tempore n.c..

PER L'ANNULLAMENTO

Della sentenza resa dal T.A.R. per la Puglia, Seconda Sezione di Lecce, n. 1930/03, pubblicata in data 14 aprile 2003.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Alpes Costruzioni s.r.l.;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie conclusioni;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore il Consigliere Michele Corradino;

Udito alla pubblica udienza del 9.1.2004 l'avv. Mazzocco per delega dell'avv. Quinto;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con sentenza n. 1930/03 del 14 aprile 2004, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Seconda Sezione di Lecce, ha rigettato il ricorso con il quale la ditta Leandri s.r.l. ha chiesto l'annullamento dei verbali di gara inerenti la procedura concorsuale indetta dal Comune di Campi Salentina per l'affidamento dei lavori di prevenzione del rischio idraulico – idrogeologico zona sud – ovest 2° stralcio finanziamento POR 2000-2006 e della determinazione n. 148 del gennaio 2003 del responsabile del settore Lavori Pubblici del medesimo ente locale di aggiudicazione definitiva della gara all'impresa Alpes Costruzioni s.r.l..

Avverso la predetta decisione proponeva rituale appello la ditta Leandri s.r.l., deducendo l'erroneità della sentenza.

Si è costituita la Alpes Costruzioni s.r.l. per resistere all'appello.

Non si è costituito il Comune di Campi Salentina.

Non si sono, altresì, costituite la ATI Co.Gene Costruzioni Generali s.r.l. e la ATI Nicola Daloiso e C. s.a.s..

Con memoria depositata in vista dell'udienza l'appellante ha insistito nelle proprie conclusioni.

Alla pubblica udienza del 9.1.2004 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

DIRITTO

1. L'appello è fondato.

La Leandri s.r.l. lamenta l'erroneità della sentenza impugnata in quanto non ha rilevato, nel comportamento della Commissione di gara, la violazione del disciplinare, dei principi generali in materia di partecipazione a pubbliche gare, della par condicio tra i concorrenti e dell'art. 75 del D.P.R. 554/99. In particolare, sostiene l'appellante che la mancata presentazione da parte dei direttori tecnici della Alpes Costruzioni s.r.l., della ATI Co.gene e della ATI Nicola Daloiso della dichiarazione prevista dalla lettera B) dell'art. 12 del disciplinare di gara, al punto b.18, riguardante la circostanza che "nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando relativo alla presente gara non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni

rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara”, non poteva essere sanata con l’attivazione dei poteri di accertamento d’ufficio dell’Amministrazione, ma avrebbe dovuto portare all’esclusione delle imprese inadempienti.

La censura è fondata.

Il Collegio ritiene di non condividere la statuizione del T.A.R. secondo cui l’inosservanza, da parte dei direttori tecnici delle imprese su indicate, dell’onere richiesto dalla prescrizione di cui alla lettera b.18 dell’art. 12 del bando, già richiamata, deve considerarsi “un’omissione innocua perché non violativa di alcun iussum normativamente imposto”. L’art. 14 del disciplinare prevede, infatti, che “la mancata presentazione delle dichiarazioni o dei documenti previsti comporta l’esclusione dalla gara”. La stessa disposizione precisa, ulteriormente, che “tutte le clausole del presente bando sono da ritenersi assolutamente inderogabili”, ribadendo che “pertanto l’inosservanza delle loro prescrizioni, anche meramente formali, darà luogo all’esclusione del concorrente della gara”.

Il carattere estremamente rigido del disciplinare non lasciava, quindi, alcun margine di operatività alla Commissione, che avrebbe dovuto sanzionare con l’esclusione l’inosservanza del bando compiuta dalle ditte concorrenti. In tal senso, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la portata vincolante delle prescrizioni contenute nel regolamento di gara esige che

alle stesse sia data puntuale esecuzione nel corso della procedura, senza che in capo all'organo amministrativo cui compete l'attuazione delle regole stabilite nel bando residui alcun margine di discrezionalità in ordine al rispetto della disciplina del procedimento. Da tale principio discende che, qualora il bando commini espressamente l'esclusione obbligatoria in conseguenza di determinate violazioni, anche soltanto formali, l'Amministrazione è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione a tali previsioni, senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale circa la rilevanza dell'inadempimento, l'incidenza di questo sulla regolarità della procedura selettiva e la congruità della sanzione contemplata nella *lex specialis*, alla cui osservanza la stessa Amministrazione si è autovincolata al momento dell'adozione del bando (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, Sez. V, 25 gennaio 2003, n. 357). Il formalismo che caratterizza la disciplina delle procedure per l'aggiudicazione dei contratti della pubblica amministrazione risponde, infatti, da un lato ad esigenze pratiche di certezza e celerità, dall'altro, e soprattutto, alla necessità di garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa e la parità di condizioni tra i concorrenti. Soltanto nel varco aperto da un'equivoca formulazione della lettera di invito o del bando di gara, che nella fattispecie è da escludere in virtù del chiarissimo e perentorio disposto dell'art. 14 cit., può esservi spazio per un'interpretazione che consenta la più ampia

ammissione degli aspiranti (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 dicembre 2001, n. 6250).

Né, per giustificare la mancata esclusione delle imprese che non hanno presentato la dichiarazione dei direttori tecnici prevista dal punto b.18 dell'art. 12 del disciplinare, può essere avanzata, contrariamente a quanto argomentato dal T.A.R. e a quanto sostenuto dalla resistente, la circostanza che l'art. 75 del d.P.R. 554/99 non prevede espressamente i direttori tecnici tra i soggetti tenuti alla dichiarazione in questione.

Infatti, in primo luogo può osservarsi che l'art. 75 cit., nel prevedere tale obbligo, si riferisce genericamente ai concorrenti delle gare, senza fornire alcuna specifica indicazione sui soggetti onerati, e quindi lasciando spazio ad un'interpretazione che comprenda anche i direttori tecnici. In ogni caso, comunque, occorre considerare che l'Amministrazione, nel predisporre i disciplinari di gara, può richiedere ai partecipanti anche ulteriori requisiti rispetto a quelli normativamente previsti, con il limite di non aggravare il procedimento e la partecipazione delle imprese con prescrizioni irragionevoli, come certo non può definirsi quella che impone anche ai direttori tecnici delle imprese di presentare la dichiarazione di cui alla lettera b.18 dell'art. 12 del bando.

Il Collegio ritiene, invece, inammissibile la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla ricorrente perché

genericamente formulata, con riguardo sia all'an che al quantum della spettanza, per omessa specifica indicazione dei fatti costitutivi della pretesa creditoria.

2. Alla luce delle suesposte considerazioni, ed assorbito quant'altro, l'appello va accolto nei limiti dell'annullamento degli atti impugnati dalla ricorrente in primo grado; va invece dichiarato inammissibile con riguardo alla richiesta di risarcimento dei danni.

3. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) accoglie l'appello in epigrafe nei sensi di cui in motivazione, e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, annulla gli atti impugnati.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 9.1.2004 con l'intervento dei sigg.ri

Alfonso Quaranta	Presidente,
Raffaele Carboni	Consigliere,
Chiarenza Millemaggi Cogliani	Consigliere,
Paolo Buonvino	Consigliere,

Michele Corradino

Consigliere estensore.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to Michele Corradino

f.to Alfonso Quaranta

IL SEGRETARIO

f.to Francesco Cutrupi

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23 marzo 2004

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE

f.to Antonio Natale